

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RABITTI MADDALENA

Nella seduta del 20/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente contesta la mancata inclusione nei conteggi del TAEG dei costi sostenuti per le polizze assicurative nei contratti di finanziamento n. XXX15 del 16/06/2010 per un ammontare di prestito pari a € 30.673,70 e n. XXX65 del 12/10/2010 per un ammontare di prestito pari a € 13.000,00.

Ritiene infatti il ricorrente che ciascuna polizza sia parte integrante del rispettivo finanziamento e che esse vadano incluse tra le spese individuate dall'art. 2, comma 3, lett. d), del decreto ministeriale 8 luglio 1992, in quanto:

- si tratta di polizze, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- si tratta di due polizze collettive sottoscritte dalla banca con la Compagnia di assicurazione;
- decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'ultima rata;
- il premio viene pagato in un'unica soluzione dall'intermediario per conto del cliente e poi rimborsato come da contratto;
- il beneficiario della copertura assicurativa è la banca.

Rileva poi il ricorrente che i contratti di finanziamento in questione, predisposti unilateralmente dalla banca, riportano la dichiarazione di adesione alle polizze collettive senza dare possibilità di scelta del beneficiario, dato che indicano la stessa banca quale beneficiaria delle coperture assicurative; né danno possibilità di scelta per condizioni diverse senza le suddette polizze, e che esse sono state propedeutiche alla concessione di ciascun finanziamento.

Lamenta il ricorrente che, in sede di richiesta del nuovo finanziamento di € 13.000,00, il non ha avuto altra scelta che accettare condizioni economiche peggiorative (TAEG dal 9,42% al 9,57%, senza considerare le polizze, e TAEG dal 10,76% all'11,67% includendo le polizze).

Per i suddetti motivi, il ricorrente chiede la declaratoria di indeterminatezza del tasso di interesse per la mancata inclusione, nel calcolo del TAEG, dei costi delle polizze e, per l'effetto, chiede l'applicazione dell'art. 1284 del c.c., con il ricalcolo degli interessi applicando il rendimento minimo dei BOT a 12 mesi e la restituzione delle somme indebitamente pagate per entrambi i contratti di finanziamento.

Resiste l'intermediario rilevando che il primo finanziamento, n. XXX15, era principalmente volto a consentire l'estinzione anticipata di due rapporti di credito precedentemente contratti dal cliente con altri intermediari e che il ricorrente ha aderito volontariamente alla copertura assicurativa facoltativa a garanzia del credito "Creditor Protection Insurance" ("CPI"), che offriva all'aderente e assicurato (il cliente beneficiario del finanziamento) prestazioni consistenti nel rimborso delle rate al verificarsi di uno degli eventi previsti dalle condizioni di polizza. Afferma poi che in sede di estinzione anticipata del primo prestito personale mediante la conclusione del secondo contratto, sono stati rimborsati al cliente, decurtandoli dall'ammontare del debito residuo che andava a confluire nel nuovo finanziamento, sia l'importo degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere successive all'estinzione anticipata («-15.086,82») sia le spese ad esse relative («-292,50»); non è inoltre stato addebitato all'attuale ricorrente alcun compenso ai sensi dell'art. 3, c. 1 del d.m. 8 luglio 1992, applicabile *ratione temporis*; è stato anche restituita al cliente la quota di premio non goduta della copertura CPI. Sottolinea che, per quanto attiene ai profili assicurativi, anche in occasione del secondo prestito, il cliente ha aderito volontariamente e in piena libertà alla medesima copertura CPI contratta per il primo.

Alla luce di quanto sopra, la banca chiede che l'ABF voglia respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione del Collegio comporta la verifica della correttezza dell'operato dell'intermediario che non ha incluso i costi relativi alle polizze assicurative nel calcolo dei TAEG di due finanziamenti ottenuti dal ricorrente nel 2010.

In particolare, si tratta di stabilire se, alla luce della normativa applicabile nel caso concreto, i costi delle coperture assicurative "CPI", pari a € 1.736,22 per il primo finanziamento e ad € 3.488,96 per il secondo, dovessero essere fatti rientrare o meno nel calcolo dei rispettivi TAEG.

La normativa applicabile *pro tempore* è quella dettata dal d.m. 8/7/1992, poiché le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 170 alla G.U.R.I. n. 210 del 10/9/2009 prevedevano espressamente l'applicabilità di tale normativa sino al recepimento della direttiva europea 2008/48/CE sul credito ai consumatori (cfr. art. 3, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 141/10). Pertanto, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 (in Gazz. Uff., 20 luglio, n. 169, "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo

globale per la concessione di credito al consumo”), nel calcolo del TAEG sono incluse d) le spese per l'assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, mentre sono escluse quelle facoltative. Alla luce della disciplina applicabile si deve dunque affermare, in via di principio, che sono certamente inclusi nel calcolo del TAEG i costi sostenuti dal cliente per la stipula di polizze assicurative tutte le volte che esse sono volte ad assicurare al creditore, ossia all'intermediario, il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.

Nel caso di specie sussistono queste caratteristiche e si è dunque in presenza di polizze obbligatorie che devono dunque essere incluse nel calcolo del TAEG effettivo, essendo stipulate per coprire il rischio di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore. In questo senso concorrono anche una serie di elementi, tra cui, oltre a quanto si è fin qui detto, anche la corrispondente durata di finanziamento e polizza e la sottoscrizione in pari data, della convenzione che lega intermediario e compagnia assicurativa (Coll. Roma, dec. n. 735/2016).

Quanto alle conseguenze, come ha più volte affermato questo Collegio (v. Coll. Roma, dec. n. 23 marzo 2016, n. 2709): “È sufficiente (...) il riconoscimento della natura obbligatoria di questa polizza assicurativa per determinare l'erronea indicazione in contratto del TAEG, e la conseguente nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 125 *bis*, comma 6, del Testo Unico Bancario (D. lgs. n. 385 del 1993), ai sensi del quale “... 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”. In questo caso il successivo comma 7 dell'art. 125 *bis* sancisce che “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.

Alla luce di questi principi, nel caso di specie, l'intermediario convenuto è tenuto a rideterminare gli importi dovuti dalla ricorrente secondo le modalità indicate dall'art. 125 *bis*, eventualmente restituendo l'eccedenza finora percepita rispetto a quanto da costui effettivamente dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della determinazione del TAEG nella parte in cui non considera i costi delle polizze assicurative e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente l'eventuale eccedenza rispetto a quanto già pagato, previa rideterminazione del TAEG ai sensi dei commi 6° e 7° dell'art. 125 *bis* TUB.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11295 del 21 dicembre 2016

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA